

# STATUTI

## ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE "S. Giuseppe Moscati" AVELLINO

---

### PROEMIO

La Diocesi di Avellino, nell'immediato dopo Concilio, cosciente del ruolo nuovo a cui erano chiamati i laici nella Chiesa, sentì la necessità di organizzare corsi di formazione sia spirituale che teologica, etica e filosofica, per dare ad essi una preparazione più specifica del dato rivelato per "rendere ragione" della propria fede.

L'iniziativa andò sempre più strutturandosi dando inizio nel 1966 ad una Scuola di Cultura Religiosa.

Nel 1981, dietro indicazione della PFTIM, si dava inizio alla "Scuola di Teologia per Laici", strutturando e perfezionando i corsi e stabilendo il curriculum in quattro anni.

Il 2 febbraio 1985 Mons. Pasquale Venezia, con decreto Vescovile, elevava canonicamente la "Scuola di teologia per Laici" a istituto di Scienze Religiose e lo intitolava al Beato Giuseppe Moscati.

Contemporaneamente, d'intesa con i Rev.mi Vescovi delle Diocesi di Sant'Angelo dei Lombardi, Ariano Irpino e Montevergine il suddetto Istituto veniva aperto a quanti nella Provincia di Avellino volessero approfondire razionalmente la propria fede.

Il 5 luglio 1986, visto il parere favorevole del Comitato di riconoscimento, la presidenza della C.E.I. emanava il Decreto di riconoscimento autorizzando l'Istituto a rilasciare il "Diploma in Scienze Religiose", che costituisce anche titolo di qualificazione professionale ai sensi della "intesa" concordataria 14.12.1985 per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

L'istituto, successivamente, veniva riconosciuto dalla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale nella seduta del Consiglio di Facoltà del 23 maggio 1989.

La Convenzione veniva firmata il 9 ottobre 1989 presso la sede dell'Istituto tra il Preside della PFTIM ed il Direttore alla presenza del Moderatore Mons. Gerardo Pierro.

### TITOLO PRIMO

Natura, finalità e sede dell'Istituto

#### *Art. 1*

#### *Natura e finalità dell'Istituto*

- 1 L'Istituto di Scienze Religiose "S. Giuseppe Moscati" è un'istituzione accademica eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (CEC) in data ....., collegata con la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale (P.F.T.I.M.) e conferisce il *Diploma in Scienze religiose (Laurea breve nell'ordinamento civile)*. L'Istituto è promosso e gestito

dalla Diocesi di Avellino ed è ubicato in via L. Amabile, 32.

2. L'Istituto persegue le seguenti finalità:
  - a) promuovere e approfondire la conoscenza della Rivelazione cristiana e di quanto ad essa è collegato, in dialogo interdisciplinare con la cultura contemporanea;
  - b) offrire ai propri Studenti un'essenziale conoscenza della teologia, dei suoi necessari presupposti in filosofia e complementi in altre scienze umane;
  - c) curare la formazione e la qualificazione degli operatori pastorali, con particolare riferimento ai candidati al Diaconato permanente e alla ministerialità istituita (fatta eccezione per i candidati al Presbiterato), nonché alle altre persone impegnate in servizi ecclesiali, specialmente nell'ambito della pastorale dell'annuncio, della carità e del culto divino;
  - d) curare la preparazione dei futuri insegnanti di Religione cattolica nella scuola;
  - e) offrire delle opportunità di conoscenza approfondita della fede a quanti sono aperti alla ricerca della verità e desiderano sinceramente confrontarsi col Dato cristiano.

## **TITOLO SECONDO**

### **La Comunità accademica e il suo governo**

#### *Art.2*

#### ***La Comunità Accademica***

1. Tutte le persone che, a diverso titolo, partecipano alla vita dell'Istituto sono, ciascuno secondo la propria condizione e funzione, corresponsabili del bene dell'intera Comunità Accademica e contribuiscono al raggiungimento delle sue finalità.

#### *Art. 3*

#### ***Le Autorità Accademiche***

1. L'ISR è governato da *autorità comuni* con la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, a cui è collegato, e *autorità proprie*:
  - a) *autorità comuni* con la Facoltà sono il Gran Cancelliere, la Commissione Episcopale per la Facoltà, il Preside e il Consiglio di Facoltà.
  - b) *autorità proprie* dell'istituto sono il Moderatore, il Direttore, il Vice-direttore, se nominato, e il Consiglio d'istituto.

#### *Art 4*

#### ***Il Gran Cancelliere della P.F.T.I.M.***

1. Il Gran Cancelliere della PFTIM è l'Arcivescovo di Napoli pro tempore existens.

**Art.5**  
**Compiti del Gran Cancelliere**

1. I compiti del Gran Cancelliere per ciò che concerne l'Istituto sono:
  - a) promuovere l'impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
  - b) tramite la Conferenza Episcopale Italiana, richiedere alla Congregazione per l'Educazione Cattolica l'erezione dell'istituto, presentandone lo Statuto e il Regolamento per l'approvazione.
  - c) informare la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa gli affari più importanti ed inviare, ogni tre anni una relazione particolareggiata intorno alla situazione accademica ed economica dell'Istituto.

**Art.6**  
**La Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica**

1. La Commissione Episcopale per la Facoltà teologica, per ciò che concerne gli ISR, ha lo scopo di guidare, coordinare e raccordare le attività della Facoltà (e degli Istituti ad essa affiliati o collegati) con la vita e la pastorale delle Chiese della regione o del territorio.  
Ad essa, in particolare, spetta:
  - a) dare il parere sulla nomina dei Direttori dei singoli Istituti;
  - b) valutare la relazione triennale sulla vita e l'attività degli Istituti, preparata dal Direttore e approvata dal Consiglio d'Istituto.

**Art.7**  
**La Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale (PFTIM)**

1. La Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, a cui l'ISR è collegato, è garante presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica (CEC) del livello accademico scientifico dell'Istituto e della idoneità del medesimo al perseguimento delle sue finalità, rilasciando a proprio nome i titoli accademici.

**Art. 8**  
**Il Consiglio di Facoltà della PFTIM**

1. Spetta al Consiglio di Facoltà della PFTIM, in quanto determina le linee generali dell'attività accademica di tutta la Facoltà:
  - a) all'atto dell'erezione dell'Istituto, esaminare ed esprimere il proprio parere sugli Statuti e il Regolamento dell'istituto, accertare l'idoneità dei docenti e l'esistenza delle condizioni strutturali richieste per l'erezione e formulare il relativo parere da trasmettere alla CEI;
  - b) esaminare e approvare i piani di studio;
  - c) esprimere il parere sulla terna eletta dal Consiglio di Istituto per la nomina del Direttore da parte del Moderatore;
  - d) esprimere il proprio giudizio circa l'idoneità dei docenti dell'ISR in occasione della loro cooptazione o della loro promozione;
  - e) esaminare ed approvare la relazione triennale che le Autorità dell'istituto inviano,

- tramite la Facoltà, alla CEC;
- f) presiedere, tramite il Preside o suo delegato, le sedute di esame finale per il conseguimento dei gradi accademici;
  - g) comprovare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'ISR, in particolare della Biblioteca;
  - h) esaminare i ricorsi di docenti e studenti e definire i casi non risolti dal Consiglio di Istituto;
  - i) promuovere incontri periodici su tematiche di comune interesse al fine di stimolare la qualità degli studi nell'istituto.

**Art. 9**  
**Il Preside della PFTIM**

1. Per ciò che concerne la vita dell'ISR, spetta al Preside della Facoltà *Teologica*.
  - a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio plenario dei docenti, per questioni riguardanti l'Istituto;
  - b) regolare, insieme al Direttore dell'istituto, le questioni comuni;
  - c) presiedere, direttamente o per *mezzo* di un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado;
  - d) presentare triennialmente al Consiglio di Facoltà una relazione sulla vita e l'attività dell'Istituto, preparata dal Direttore, per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la invierà alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.
  - e) firmare il Diploma in Scienze Religiose. .

**Art. 10**  
**Il Moderatore dell'ISR**

1. Il Moderatore dell'ISR è il Vescovo di Avellino pro tempore existens.
2. Il Moderatore ha la responsabilità dell'Istituto, ne promuove lo sviluppo e ne garantisce la comunione con la Chiesa particolare che è in Avellino, con le altre Chiese particolari della Campania e con la Chiesa universale.

**Art. 11**  
**Compiti del Moderatore**

1. Spetta al Moderatore:
  - a) vigilare, in quanto responsabile della salvaguardia e della promozione della fede cattolica, sull'andamento dottrinale e disciplinare dell'Istituto. Riferendone al Gran Cancelliere e alla Commissione Episcopale per la Facoltà;
  - b) nominare il Direttore, scegliendo in un terma di docenti designati dal Consiglio di Istituto, sentite la Facoltà Teologica;
  - c) nominare, su proposta e richiesta del Direttore, un Vice Direttore, scelto tra i docenti stabili dell'Istituto, previo nulla osta della Facoltà Teologica;

- d) provvedere alla ricerca e alla qualificazione scientifica del corpo docente;
- e) nominare i docenti dell'Istituto, conferendo o revocando loro l'autorizzazione ad insegnare o la *missio canonica*;
- f) sospendere dall'insegnamento un Docente per sopravvenuta inabilità permanente e riconosciuta, udito il parere del Consiglio di Istituto;
- g) sospendere o privare un Docente da ogni funzione e attività accademica, per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare, a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto, oppure, in casi gravi e urgenti, con decisione propria, fatti salvi i diritti di difesa;
- h) inviare alla Conferenza Episcopale italiana la relazione triennale, con particolare riferimento all'andamento dottrinale e disciplinare dell'istituto;
- i) assicurare il sostegno economico all'istituto;
- j) nominare i membri del *Consiglio per gli affari economici*;
- k) nominare il Segretario, l'Economo, il Bibliotecario e il personale ausiliario, sentito il Direttore;
- l) approvare i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, e gli atti di gestione straordinaria dell'istituto;
- m) controfirmare il grado accademico di *Diploma in Scienze Religiose*;
- n) significare alla PFTIM le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la Facoltà medesima a prendere adeguate misure;
- o) inoltrare alle Autorità competenti le richieste di modifica dei presenti Statuti.

#### **Art. 12**

#### ***Le Autorità accademiche dell'Istituto***

1. Le autorità proprie dell'istituto sono personali e collegiali:
  - a) le Autorità personali sono il Direttore, il Vice-Direttore nel caso venga nominato;
  - b) le Autorità collegiali sono: il Consiglio d'Istituto e il Collegio plenario dei Docenti;
2. Il governo dell'istituto spetta all'Autorità personale e agli Organi collegiali secondo le modalità indicate nei presenti Statuti.

#### **Art. 13**

#### ***Il Direttore dell'Istituto***

1. Il Direttore dell'ISR è un docente stabile dell'Istituto sacerdote o laico, nominato dal Moderatore, che lo sceglie tra una terna eletta dal Consiglio d'istituto, sentite la Facoltà Teologica e la Commissione Episcopale per la Facoltà.
2. In vista della sua nomina, il Consiglio di Istituto elegge con votazioni distinte a maggioranza dei due terzi per le prime tre votazioni, assoluta dalla quarta, una terna di Docenti stabili da presentare al Moderatore, dopo il nulla osta della Facoltà Teologica.
3. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente. Dopo la nomina il Direttore emette la professione di fede nelle mani del Moderatore.
4. Spetta al Direttore:
  - a) dirigere e coordinare l'attività dell'istituto, sotto l'aspetto accademico, dottrinale e disciplinare;
  - b) convocare e presiedere il Consiglio d'istituto, il Collegio plenario dei Docenti, il Consiglio per gli Affari Economici, il Consiglio di Biblioteca, le Commissioni di studio e di lavoro costituite dal Consiglio d'Istituto;
  - c) intervenire alle sedute per l'esame complessivo finale, presieduto dal Preside della

PFTIM o suo Delegato, per il conferimento del Diploma;

- d) nominare i controrelatori per le dissertazioni scritte conclusive degli studi;
- e) controfirmare i diplomi dei gradi accademici, firmati dal Preside della Facoltà e gli atti ufficiali dell'Istituto;
- f) rappresentare l'Istituto davanti alle Autorità civili e alle altre Autorità della Facoltà e dell'Istituto, salvo gli obblighi e le prerogative di queste ultime;
- g) nominare, d'intesa con il Moderatore, un docente stabile dell'istituto quale Vice-direttore per un periodo definito;
- h) redigere la relazione annuale di valutazione interna da trasmettere alla Facoltà;
- i) predisporre la relazione triennale sulla vita dell'Istituto da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Istituto, per poi presentarla al Preside della PFTIM;
- l) esaminare le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli Studenti, rimettendo la soluzione dei casi più gravi, non risolti dal Consiglio di Istituto, al giudizio della PFTIM;
- m) convocare e presiedere il Consiglio per gli Affari Economici dell'Istituto, secondo quanto previsto dal Regolamento;
  
- n) sorvegliare l'andamento economico dell'Istituto, secondo quanto previsto dal Regolamento e controfirmare i bilanci di gestione da presentare al Moderatore;
- o) partecipare alle Assemblee degli Studenti, personalmente o mediante un suo delegato;
- p) promuovere il collegamento dell'Istituto con le altre istituzioni culturali universitarie, civili ed ecclesiastiche del territorio.

#### ***Art. 14***

##### ***Il Vice Direttore***

1. Il Direttore può chiedere al Moderatore la nomina di un Vice Direttore, da scegliere tra i Docenti stabili, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Istituto.
2. Il Vice Direttore affianca il Direttore e lo sostituisce nell'ordinaria amministrazione, quando questi fosse temporaneamente assente o impedito.
3. In caso di sede vacante, il Vice Direttore è tenuto a convocare, entro un mese, il Consiglio di Istituto per la designazione del Direttore.
4. Il Vice Direttore è nominato a tempo definito; in ogni caso non superiore alla durata in carica del Direttore che lo ha proposto.

#### ***Art. 15***

##### ***Il Consiglio di Istituto***

1. Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale di governo, di promozione, coordinamento e controllo dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto. Esso è composto da:
  - a) il Preside della P.F.T.I.M. o suo delegato;
  - b) il Direttore dell'Istituto, che lo convoca e presiede;
  - c) il Vice Direttore; nel caso che ci sia;
  - d) tutti i Docenti stabili;
  - e) due rappresentanti dei Docenti non stabili, eletti dai loro colleghi;
  - f) due rappresentanti degli Studenti ordinari, eletti dall'Assemblea degli Studenti;
  - g) un rappresentante degli Uffici pastorali della Diocesi, scelto dal Moderatore;
  - h) il Segretario dell'Istituto, con solo compiti di attuario, senza diritto di voto.

2. I membri elettivi del Consiglio di Istituto sono eletti in assemblee distinte di Docenti e Studenti, indette dal Direttore, mediante votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta nelle prime tre votazioni.
3. I rappresentanti dei Docenti e degli Studenti durano in carica due anni. Tutti possono essere rieletti. Qualora durante il mandato un componente eletto venisse a mancare, per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti.
4. Quando si trattano questioni di loro competenza prendono parte al Consiglio, su invito del Direttore, anche il Direttore amministrativo, il Direttore della Biblioteca ed eventuali altri responsabili di settori e attività, con diritto di voto nelle questioni di loro competenza.

**Art. 16**  
**Competenze del Consiglio di Istituto**

1. Al Consiglio di Istituto spetta governare l'ISR a tenore dei suoi Statuti e del suo Regolamento.
2. Più in particolare, spetta al Consiglio di Istituto:
  - a) regolare nelle sue linee generali l'attività accademica (didattica e scientifica) dell'Istituto, tenendo conto delle proposte del Collegio dei Docenti e dell'Assemblea degli Studenti;
  - b) stabilire i piani di studio, da sottoporre all'approvazione della Facoltà;
  - c) approvare il Regolamento dell'Istituto, da sottoporre alla verifica della Facoltà;
  - d) approvare il Regolamento degli Studenti e altri regolamenti interni;
  - e) approvare i programmi dei corsi e dei seminari proposti dai Docenti e il calendario scolastico, predisposto dal Segretario;
  - f) costituire commissioni di studio e di lavoro;
  - g) approvare la relazione annuale da inoltrare alla Facoltà;
  - h) esprimere un parere vincolante circa le proposte di conferimento di incarichi ai Docenti non stabili;
  - i) esaminare le proposte di cooptazione a Docente stabile, deliberando dopo aver acquisito il parere della Commissione di qualificazione;
  - l) eleggere due Docenti stabili al Consiglio di Amministrazione e altrettanti al Consiglio di Biblioteca;
  - m) trattare, con la presenza della sola componente docente, gli eventuali casi di sospensione o allontanamento di un Docente;
  - n) determinare, nei casi previsti, i provvedimenti disciplinari a carico di Studenti colpevoli di gravi infrazioni;
  - o) proporre, tramite il Consiglio della Facoltà Teologica, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica eventuali modifiche ai presenti Statuti.
3. Ogni tre anni il Consiglio di Istituto, designa, con votazioni distinte a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi per le prime tre votazioni, assoluta dalla quarta, una terna di nomi di Docenti stabili per la nomina del Direttore. Prima di essere presentata al Presidente, la terna deve ottenere il *nulla osta* della Facoltà. Qualora il Moderatore ritenesse la terna non idonea, può chiederne un'altra.

**Art. 17**  
**Sedute del Consiglio di Istituto**

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore, che lo presiede, in via ordinaria almeno tre volte l'anno; in via straordinaria quando questi lo ritiene opportuno e quando è richiesto per iscritto dalla maggioranza dei suoi membri.
2. L'ordine del giorno del Consiglio è stabilito dal Direttore e comunicato ai componenti in tempo utile, assieme agli eventuali strumenti di lavoro.
3. In ogni seduta il Consiglio agisce e decide collegialmente nell'ambito delle sue competenze, con voto deliberativo. Le votazioni sono a scrutinio palese e a maggioranza assoluta, salvo i casi riguardanti persone e quelli esplicitamente previsti dagli Statuti o stabiliti dallo stesso Consiglio.
4. Le sedute hanno valore legale quando sono presenti almeno due terzi dei membri legittimamente convocati.

**TITOLO TERZO**  
**I Docenti**

**Art. 18**  
**I Docenti**

1. Tutti i docenti devono distinguersi per onestà di vita, per integrità di dottrina, senso di responsabilità ecclesiale e accademica, capacità pedagogica e didattica, dedizione allo studio e alla ricerca. L'insegnamento dovrà essere improntato alla adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.
2. Tutti i docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale cattolica, devono ricevere la *missio canonica* dal Moderatore, dopo aver emesso la professione di fede. Parimenti gli altri docenti devono ricevere l'*autorizzazione ad insegnare* dal Moderatore.

**Art. 19**  
**I vari ordini di Docenti**

1. I docenti dell'Istituto si dividono in *stabili* e *non stabili*.  
I docenti stabili possono essere *ordinari* o *straordinari*
2. I docenti non stabili possono essere *incaricati*, *assistenti* o *invitati*.
3. I docenti *invitati* sono coloro che, pur insegnando come stabili in Centri e Istituti accademici, vengono chiamati a svolgere un ruolo di docenza nell'Istituto.

**Art. 20**  
**Requisiti per la nomina dei Docenti stabili**

1. Per la *cooptazione* e la *promozione* di Docenti dell'ISR si applicano le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e dalle annesse *Ordinationes*.
2. Può essere cooptato al ruolo stabile di docente straordinario colui che, incaricato da almeno un triennio, si distingue per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita, senso di responsabilità ecclesiale ed accademica; abbia conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente eretta o un titolo equipollente; abbia dimostrato attitudine all'insegnamento universitario e alla ricerca, mediante pubblicazioni scientifiche, abbia il consenso scritto del proprio ordinario.
3. Può essere promosso al ruolo stabile di Docente ordinario lo straordinario che abbia insegnato per almeno un triennio in modo soddisfacente, abbia pubblicato lavori scientifici che segnino un progresso nella disciplina insegnata; abbia il consenso scritto del proprio Ordinario.
4. I Docenti stabili sono Professori, che si dedicano a tempo pieno alla ricerca scientifica, all'attività didattica, e all'assistenza degli studenti, e partecipano attivamente alla vita accademica e degli organismi collegiali.
5. L'incarico di Docente *stabile* è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento. I docenti stabili nell'ISR di Avellino non possono essere stabili in altre istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili.

**Art. 21**  
**Requisiti per la nomina dei Docenti non stabili**

1. I Docenti *non stabili* sono assunti nell'Istituto a tempo determinato. Essi si suddividono in *Incaricati*, *Assistenti* o *Invitati*.
2. I Docenti *non stabili* devono essere in possesso almeno della Licenza canonica o di un titolo equipollente (Laurea specialistica), essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all'insegnamento.
3. Gli *incaricati* sono Docenti che ricevono un incarico di docenza semestrale o annuale. Ogni incarico può essere rinnovato.
4. In aiuto dei Docenti stabili e degli Studenti, possono essere assunti come *Assistenti* coloro che, forniti di congruo titolo accademico, operano nell'Istituto con mansioni specificate nei relativi accordi.

**Art. 22**  
**Passaggi ai vari ordini di docenza**

1. Per il passaggio di un Docente non stabile a Docente stabile Straordinario e di un Docente Straordinario a Docente Ordinario, viene costituita dal Consiglio di Istituto una Commissione di qualificazione presieduta dal Direttore, che valuta i requisiti richiesti ed esprime un giudizio scritto sull'idoneità del candidato al passaggio richiesto.
2. Il giudizio della Commissione viene comunicato dal Direttore al Consiglio d'Istituto che, nella sola componente docente, delibera la cooptazione a maggioranza assoluta.
3. L'esito della deliberazione del Consiglio d'Istituto viene trasmesso con la relativa documentazione alla PFTIM, che dovrà esprimere il proprio giudizio sull'idoneità del candidato.

**Art. 23**  
**Nomina dei Docenti**

1. I Docenti *stabili* sono nominati dal Moderatore, previo giudizio espresso dal Consiglio di Facoltà della PFTIM sull'idoneità dei medesimi.
2. I Docenti *non stabili* sono nominati dal Moderatore, previo parere favorevole del Consiglio di Istituto e il giudizio di idoneità della competente Autorità della PFTIM per la loro cooptazione.
3. I Docenti del clero diocesano, i religiosi e i loro equiparati, per insegnare nell'Istituto e per rimanervi, devono avere il consenso del proprio Ordinario o Superiore.

**Art. 24**  
**Numero dei Docenti**

1. Il numero dei Docenti dell'Istituto deve garantire il normale svolgimento dell'attività accademica. Esso viene determinato dal Direttore, col consenso del Consiglio d'Istituto.
2. I Docenti stabili dell'Istituto devono essere almeno uno per ogni area disciplinare.

**Art. 25**  
**Collegio plenario dei docenti dell'Istituto**

1. Il Collegio plenario dei docenti dell'ISR è composto da tutti i docenti impegnati, a qualsiasi titolo, nell'Istituto.
2. Il Collegio plenario dei Docenti, convocato e presieduto dal Direttore, si riunisce almeno una volta per anno accademico per uno scambio di opinioni sull'andamento dell'attività scientifica dell'Istituto, per un aggiornamento delle prospettive e per il suggerimento di eventuali proposte migliorative.

**Art. 26**  
**Compiti dei membri del Corpo Docente**

1. Tutti i Docenti dell'Istituto, ma in modo particolare gli stabili, sono corresponsabili del buon andamento delle attività formative, didattiche e culturali, costituendo essi una comunità di studio, di insegnamento e di ricerca.
2. I Docenti guidano gli Studenti nel loro studio personale, sia mediante lezioni magistrali e seminari, sia mediante incontri, esercitazioni e colloqui.

**Art. 27**  
**Diritti del Corpo Docente**

1. Tutti i Docenti stabili sono membri di diritto del Consiglio di Istituto e hanno voce passiva per la nomina a Direttore e per la nomina a Vice Direttore.
2. I Docenti stabili ogni sette anni possono chiedere periodi liberi dall'insegnamento e da altri impegni istituzionali, da dedicare alla ricerca scientifica e alle pubblicazioni, a beneficio dell'Istituto. La domanda, presentata al Direttore, sarà sottoposta al parere del Consiglio e alla approvazione del Moderatore. In questi periodi i Docenti conservano la cattedra, altri incarichi accademici compatibile col lavoro personale e relativi diritti. Della

- decisione viene data comunicazione ufficiale al Preside della Facoltà.
3. Tutti i membri del collegio dei Docenti hanno voce passiva per la costituzione di particolari commissioni di studio e di lavoro.
  4. I Docenti non stabili (fatta eccezione per gli Invitati) eleggono ogni due anni tra i loro colleghi due rappresentanti al Consiglio di Istituto.

**Art. 28**  
***Libertà accademica***

1. A tutti i membri del collegio dei Docenti viene riconosciuta una giusta libertà di ricercare, nonché di insegnare, esprimendo con umiltà e coraggio la propria opinione nel campo in cui sono competenti, fatte salve le esigenze di istituzionalità e sistematicità che caratterizzano gli studi nell'ISR.
2. Coloro che insegnano materie concernenti la fede e la morale sono consapevoli che tale compito va svolto in piena comunione con il Magistero della Chiesa e, in particolare, del Romano Pontefice.
3. Al fine di armonizzare meglio le esigenze scientifiche con le necessità formative e pastorali, i Docenti promuovono tra loro incontri di studio, nei quali comunicare e confrontare le proprie ricerche e le proprie esperienze didattiche.
4. I Docenti si rendono disponibili al confronto e alla collaborazione con i Docenti della Facoltà e degli altri Istituti ad essa collegati.

**Art. 29**  
***Durata delle funzioni accademiche***

1. I Docenti non stabili e gli Assistenti mantengono il loro incarico per il periodo di tempo per il quale sono stati assunti.
2. I Docenti stabili, al termine dell'anno accademico nel quale hanno compiuto il settantesimo anno di età cessano dall'ufficio.
3. Ai Docenti ordinari che cessano dall'insegnamento, è conferito il titolo di *Docenti emeriti*; gli altri Docenti, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d'Istituto.
4. I Docenti emeriti possono essere invitati di anno in anno dal Direttore per l'insegnamento di singoli corsi fino all'età di settantacinque anni.

**Art. 30**  
***Procedure di sospensione dall'attività accademica***

1. I Docenti dell'Istituto risultano sospesi da ogni attività e funzione, oppure sono privati dell'ufficio, nei seguenti casi:
  - a) per sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta;
  - b) per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare;

- c) se viene loro revocata dal Moderatore la *missio canonica o l'autorizzazione a insegnare* e, per i membri del Clero diocesano, Religiosi e loro equiparati, se viene ritirato il consenso scritto del proprio Ordinario o Superiore.
2. Nei provvedimenti di sospensione per motivi di inabilità, il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria, nella sola componente docente, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, esprimerà un giudizio. Questo sarà comunicato per iscritto al Moderatore, il quale agisce a norma dell'art. 11 del presente Statuto. Del provvedimento viene data comunicazione ufficiale al Preside della Facoltà.
  3. Nei provvedimenti di sospensione per motivi dottrinali, morali o disciplinari, il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria, nella sola componente docente, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, esprimerà un giudizio. Questo sarà comunicato per iscritto al Moderatore, il quale agisce a norma dell'art. 11 del presente Statuto. Del provvedimento viene data comunicazione ufficiale al Preside della Facoltà.
  4. Nei provvedimenti di privazione dell'ufficio di un Docente per motivi dottrinali, morali o disciplinari, si procederà nel modo seguente:
    - a) il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria, nella sola componente docente, assumerà le dovute informazioni dal Direttore e, tenuti conto del bene dell'Istituto, di tutta la comunità ecclesiale e dello stesso interessato, potrà dare eventualmente mandato al Direttore di regolare la questione personalmente, secondo la mente del Consiglio;
    - b) qualora non si giungesse a una composizione, la questione sarà nuovamente trattata dal Consiglio di Istituto in seduta straordinaria, con la sola componente docente. Il Consiglio, a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi nelle prime tre votazioni, assoluta nella quarta, esprimerà un proprio giudizio che sarà comunicato per iscritto al Moderatore, il quale agisce a norma dell'art. 11 del presente Statuto. Del provvedimento viene data comunicazione ufficiale al Preside della Facoltà;
  5. In tutti i procedimenti di privazione dell'ufficio è sempre assicurato al Docente il diritto di esporre e difendere la propria causa, anche con la designazione di esperti in qualità di consulenti, e di appellarsi alla Facoltà per una definitiva soluzione della vertenza.
  6. La sospensione e la privazione dell'attività didattica non comportano la perdita dei diritti economici acquisiti dal Docente per il lavoro svolto nell'Istituto.

### ***Art. 31*** ***Remunerazione dei Docenti***

1. I Docenti sono remunerati in maniera adeguata dall'Istituto secondo le indicazioni della Conferenza Episcopale Regionale.

## **TITOLO QUARTO GLI STUDENTI**

### *Art. 32*

#### *I vari ordini di Studenti*

1. Espressione della comunità ecclesiale, l'ISR è aperto a persone consacrate non aspiranti al sacerdozio ordinato, a membri di società di vita apostolica, a laici e laiche che intendono condividere le finalità dell'Istituto.
2. Gli studenti si dividono in:
  - a) *ordinari*, cioè iscritti che, avendo come titolo di ammissione un Diploma valido per l'accesso alle Università italiane, frequentano tutti i corsi che conducono al grado accademico di *Diploma in Scienze Religiose*;
  - b) *straordinari*, cioè Studenti che, frequentano tutti i corsi o buona parte di essi con relativo esame, ma mancano del prescritto titolo di studio per il conseguimento del grado accademico;
  - c) *uditore* o *ospiti*, cioè coloro che, hanno ottenuto dal Direttore la facoltà di frequentare uno o più corsi ed eventualmente sostenere i relativi esami.

### *Art. 33*

#### *Condizioni per l'ammissione degli Studenti Ordinari*

1. Possono essere iscritti come studenti ordinari al ciclo triennale per il conseguimento del Diploma in Scienze Religiose coloro che:
  - a) Hanno conseguito il titolo di studio valido per l'iscrizione alle Università Statali;
  - b) risultano idonei per condotta morale, attestata, per le persone di vita consacrata, dal competente Superiore e, nel caso di laici, dal proprio Parroco o da altro Presbitero.
2. Gli Studenti iscritti come ordinari presso l'ISR non possono contemporaneamente iscriversi ad altre Università Statali o private, o ad Istituti accademici ecclesiastici.

### *Art. 34*

#### *Condizioni per l'ammissione degli Studenti Straordinari*

1. Possono essere iscritti come studenti straordinari coloro che:
  - a) pur privi di titolo di studio richiesto per l'iscrizione alle Università Statali, a giudizio del Direttore, dimostrino l'idoneità a frequentare i corsi dell'Istituto, senza peraltro poter conseguire gradi accademici;
  - b) risultano idonei per condotta morale, attestata, per le persone di vita consacrata, dal competente Superiore e, nel caso di laici, dal proprio Parroco o da altro Presbitero.

2. Gli studenti straordinari che, *in itinere*, entrino in possesso del titolo richiesto per l'iscrizione come studenti ordinari possono inoltrare istanza per il passaggio a studente ordinario, richiedendo l'omologazione dei corsi frequentati e degli esami sostenuti.
3. Il passaggio da studente straordinario a ordinario viene deliberato dal Direttore una volta acquisiti:
  - a) il parere favorevole e motivato della Commissione di riconoscimento e omologazione, composta da due docenti, e quello del Consiglio di Istituto, riunito nella sola componente docente;
  - b) la specifica approvazione da parte della PFTIM;
  - c) la modalità della procedura per il passaggio è stabilita nel Regolamento.

#### **Art. 35**

#### ***Condizioni per l'ammissione degli Studenti Uditori o Ospiti***

1. Possono essere iscritti a seguire alcuni corsi come uditori o ospiti coloro che:
  - a) dimostrino di possedere almeno una formazione adeguata a tale scopo;
  - b) risultino idonei per condotta morale, secondo quanto previsto agli artt. 33 - 34 del presente Statuto;
  - c) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
2. Gli studenti uditori o ospiti che, in possesso del titolo di studio prescritto, chiedano di iscriversi come uditori o Straordinari, possono ottenere la convalida dei corsi già frequentati e degli eventuali esami sostenuti;
3. Il passaggio da uditore o ospite a Straordinario o ordinario viene deliberato dal Direttore una volta acquisiti:
  - a) il parere favorevole e motivato della Commissione di riconoscimento e omologazione, composta da due Docenti, e quello del Consiglio di Istituto, riunito nella sola componente Docente;
  - b) la specifica approvazione da parte della PFTIM.

#### **Art. 36**

#### ***Gli Studenti "fuori corso"***

1. Gli studenti "fuori corso" sono quelli che, iscritti in qualità di ordinari o straordinari, non hanno completato gli esami e le prove richieste dal piano di studi entro i semestri previsti.
2. La durata della iscrizione come "fuori corso", la decadenza dagli studi, l'eventuale reinscrizione ai corsi sono determinati dal Regolamento.

#### **Art. 37**

#### ***Riconoscimento degli studi compiuti***

1. Gli Studenti provenienti da Istituti di Scienze Religiose (ISR) eretti accademicamente dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, o da Istituti universitari ecclesiastici o statali, possono chiedere, presentando la relativa documentazione, il riconoscimento degli studi compiuti.

2. Le istanze per l' omologazione dei corsi e la convalida degli esami dovranno essere indirizzate al Direttore dell'Istituto, secondo le modalità previste nel Regolamento.
3. Le richieste di riconoscimento saranno valutate dall'apposita Commissione di riconoscimento e omologazione, eletta dal Consiglio d'Istituto e presieduta dal Direttore, attenendosi ai criteri indicati dalla Facoltà sponsorizzante, in conformità alle normative emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.
4. Il riconoscimento viene concesso, secondo le modalità previste dal Regolamento.

#### ***Art. 38***

#### ***Partecipazione degli Studenti alla vita dell'Istituto***

1. Gli Studenti dei vari ordini partecipano attivamente alla vita dell'Istituto e possono associarsi per promuovere il dialogo con le Autorità e i Docenti dell'Istituto, secondo le modalità previste dai presenti Statuti e da un Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto.
2. L'Assemblea degli Studenti, composta da tutti gli studenti ordinari e straordinari dell'Istituto, si riunisce almeno una volta all'anno per offrire indicazioni circa la vita e il governo dell'Istituto. All'Assemblea partecipa il Direttore, personalmente o tramite un suo delegato.
3. Ogni due anni l'Assemblea degli Studenti elegge tra gli Studenti ordinari due rappresentanti al Consiglio di Istituto. Questi ultimi possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.
4. Ogni anno l'Assemblea degli Studenti elegge tra gli studenti ordinari un rappresentante al Consiglio per gli Affari Economici, uno al Consiglio di Biblioteca, un rappresentante con funzioni di coordinamento per ogni anno di corso. Tutti i rappresentanti possono essere rieletti.
5. Tutti gli studenti ordinari e straordinari possono essere chiamati a partecipare alle Commissioni costituite dal Consiglio di Istituto.

#### ***Art. 39***

#### ***Provvedimenti disciplinari***

1. Gli Studenti devono osservare fedelmente le norme dell'Istituto circa l'ordinamento generale, la disciplina e le altre disposizioni concernenti la vita dell'Istituto.
2. Il Direttore e, nei casi più gravi, il Consiglio di Istituto determinano eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli Studenti, sempre tutelando il diritto alla difesa e la possibilità di ricorso alla Facoltà e al Moderatore.

## **TITOLO QUINTO ORDINAMENTO DEGLI STUDI**

### *Art. 40 Principi generali*

1. L'Istituto mira ad offrire agli studenti una adeguata conoscenza della Teologia, dei suoi necessari presupposti in filosofia e complementi nelle scienze umane e della religione. Il curriculum degli studi si caratterizza per scientificità, organicità e completezza dei contenuti teologici.
2. L'insegnamento delle discipline filosofiche e delle scienze umane tende a promuovere un'autentica conoscenza dell'uomo, della sua dignità, delle sue radici religiose, dei suoi problemi e delle sue speranze.
3. L'insegnamento teologico introduce lo studente ad una progressiva conoscenza del mistero di Cristo. Esso ha come anima lo studio della Sacra Scrittura, letta alla luce della Tradizione viva della Chiesa.
4. Nell'insegnamento teologico si ha cura di armonizzare le conoscenze sistematiche con le necessità pastorali, soprattutto della Chiesa particolare, e di ricercare le forme più adeguate per l'inculturazione del messaggio cristiano.
5. Gli studenti sono introdotti all'uso degli strumenti, dei criteri e metodi del lavoro teologico, e al confronto con altri saperi.

### *Art. 41 Il curriculum degli studi*

1. L'Istituto offre un curriculum di studi della durata di tre anni per il conseguimento del *Diploma in Scienze Religiose*.
2. Nel triennio vengono trattate tutte le fondamentali discipline teologiche e filosofiche, in modo tale che al titolo conclusivo di "*Diploma in Scienze Religiose*" corrisponda la completezza del percorso.
3. Altri corsi di formazione e aggiornamento possono essere attivati dall'Istituto per venire incontro alle esigenze della Chiesa particolare e del territorio, previa autorizzazione della Facoltà.

### *Art. 42 Il curriculum accademico*

1. Il piano di studi per il conseguimento del Diploma in Scienze Religiose prevede, secondo il metodo tradizionale di calcolo, un curriculum triennale di sei semestri, di almeno 105 crediti pari a 1260 ore dedicate alle lezioni e ai seminari (210 ore a semestre = 17/18 ore settimanali per sei semestri di 12 settimane).

Un credito corrisponde a un'ora settimanale di lezione per un intero semestre (12 ore). Secondo il metodo di calcolo in ECTS-CFU il curriculum triennale prevede 180 crediti formativi (60 per anno), pari a 1.440 ore. Ogni credito formativo corrisponde a circa 25 ore di impegno dello studente (7-8 ore di frequenza di lezioni frontali; 14-16 ore di lavoro personale; 2-3 ore d'impegno nel contesto degli esami).

2. Il piano di studi del triennio prevede per tutti lo studio delle discipline filosofiche, teologiche, delle scienze umane, di una lingua straniera e la partecipazione a due seminari. Le discipline si dividono in: fondamentali; opzionali, seminari.
3. Le discipline fondamentali previste per il triennio sono:
  - a) discipline filosofiche** così suddivise:
    - Storia della filosofia
    - Filosofia sistematica
  - b) discipline teologiche** così suddivise:
    - Sacra Scrittura
    - Introduzione alla Teologia e Teologia Fondamentale
    - Teologia Dogmatica
    - Teologia Morale
    - Patrologia e Storia della Chiesa
    - Diritto canonico
    - Liturgia
  - c) scienze umane** così suddivise:
    - Psicologia
    - Pedagogia
    - Sociologia
  - d) lingua straniera moderna:**
    - Inglese, spagnolo, tedesco, francese
  - e) Discipline complementari e opzionali:**
    - Latino, greco, ebraico...
  - f. Seminari:**
    - Seminario 1
    - Seminario 2

4. I seminari consistono in lavori di gruppo su tematiche indicate e si concludono normalmente con una esercitazione scritta. Nel triennio lo studente è tenuto a frequentare almeno due seminari, di cui uno di Metodologia generale.

5. Il piano di studio approvato dal Consiglio d'Istituto e dalla PFTIM specifica le varie discipline e le attribuzioni dei crediti.

### **Art. 43** **Gli esami**

1. L'impegno personale degli Studenti e il loro progresso nella formazione sono valutati per mezzo di esami orali e scritti e con altre prove, quali la partecipazione attiva alle lezioni e seminari, la discussione della tesi, l'esame comprensivo orale.
2. Tutti gli insegnamenti impartiti presso l'Istituto, sia fondamentali che opzionali, seminari,

si concludono con una prova d'esame. Tale prova tende a verificare la sintesi maturata dal candidato nella disciplina studiata e la sua capacità di sostenere un confronto interpersonale sul piano delle idee.

3. Le prove d'esame nelle singole discipline possono essere orali o scritte, a discrezione del Docente, tenuto conto anche dell'interesse degli Studenti.
4. L'esaminatore competente per ogni disciplina è il Docente della stessa o il suo Assistente. In caso di legittimo impedimento il Direttore può designare un altro Docente dell'Istituto o una Commissione. In casi eccezionali il Direttore può nominare una commissione esaminatrice con o senza il titolare del corso. Possono essere invitati a far parte di Commissioni esaminatrici membri esterni particolarmente qualificati.
5. Le prove d'esame sono pubbliche e si sostengono esclusivamente nei locali indicati dal Direttore.
6. Sono ammessi a sostenere la prova d'esame in qualsiasi disciplina soltanto gli Studenti che risultano ad essa regolarmente iscritti e abbiano partecipato ad almeno due terzi delle ore di lezione previste.
7. Le modalità di valutazione e le procedure per lo svolgimento degli esami e delle verifiche, e per le prove finali richieste per il conseguimento del *Diploma in Scienze Religiose*, sono specificate nel Regolamento dell'Istituto approvato dalla PFTIM.

## **TITOLO SESTO**

### **Gradi accademici**

#### ***Art. 44*** ***Gradi Accademici***

1. I gradi accademici conferiti dalla PFTIM tramite l'Istituto sono:
  - a) *Diploma in Scienze Religiose*, equivalente al primo grado accademico dell'ordinamento civile (Laurea).

#### ***Art. 45*** ***Diploma in Scienze Religiose***

1. I requisiti per conseguire il *Diploma in Scienze Religiose* sono:
  - a. frequenza del ciclo triennale e superamento delle prove ed esami prescritti;
  - b. attestato di conoscenza di una lingua straniera, rilasciato da strutture competenti e conforme agli standard europei;
  - c. superamento di un esame comprensivo orale nelle discipline teologiche;
  - d. composizione di un elaborato scritto, predisposto sotto la guida di un docente dell'Istituto e in conformità alle norme previste dal Regolamento, che dimostri la capacità

di impostazione dell'argomento prescelto e di ricerca scientifica.

## **TITOLO SETTIMO GLI UFFICIALI E IL PERSONALE AUSILIARIO**

### *Art. 46*

#### *Gli ufficiali e il personale ausiliario*

1. Nel governo e nella amministrazione dell'ISR le Autorità Accademiche sono coadiuvate da alcuni Ufficiali: il segretario, l'economista, il bibliotecario e dal personale ausiliario addetto.
2. Spetta al Moderatore la nomina degli ufficiali, sentito il Direttore dell'Istituto.
3. Gli ufficiali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. I diritti e i doveri degli ufficiali sono precisati dal Regolamento.

### *Art. 47*

#### *Il Segretario*

1. Presso l'ISR opera una segreteria dei Docenti e degli Studenti, diretta da un Segretario, il quale può essere coadiuvato da personale di segreteria.
2. Il Segretario è nominato dal Moderatore, sentito il Direttore; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
3. I diritti, i doveri e le competenze del Segretario sono precisati nel Regolamento.

### *Art. 48*

#### *l'Economista*

1. La gestione dell'amministrazione economica dell'Istituto è affidata ad un Economista, sotto la sorveglianza di un Consiglio per gli Affari Economici, composto dal Direttore dell'Istituto e da quattro membri, eletti dal Consiglio d'Istituto, secondo quanto determinato nel Regolamento.
2. L'Economista dell'Istituto è nominato dal Moderatore, sentito il Direttore; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
3. L'Economista partecipa in qualità di Segretario al Consiglio per gli Affari Economici, e, su invito del Direttore, al Consiglio d'Istituto, con voto deliberativo nelle questioni di sua pertinenza.

4. L'Economo può essere coadiuvato da personale ausiliario, assunto dal Direttore.
3. I diritti, i doveri e le competenze dell'economo sono precisati nel Regolamento.

**Art. 49**  
***Il Bibliotecario***

1. La Biblioteca dell'Istituto è retta, da un bibliotecario, coadiuvato nella gestione da un Consiglio di Biblioteca, da lui presieduto e composto da quattro membri eletti dal Consiglio d'Istituto, secondo quanto determinato nel Regolamento.
2. Il Bibliotecario è nominato dal Moderatore, sentito il Direttore; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
3. Il Bibliotecario partecipa, su invito del Direttore, al Consiglio per gli Affari Economici e al Consiglio d'Istituto, con voto deliberativo nelle questioni di sua pertinenza.
4. Il Bibliotecario può essere coadiuvato da personale ausiliario, assunto dal Direttore.
5. I diritti, i doveri e le competenze del Bibliotecario sono precisati nel Regolamento.

**Art. 50**  
***Il personale ausiliario***

1. Il personale non docente è parte integrante della Comunità accademica dell'Istituto e viene assunto, sulla base di precisi criteri normativi e retributivi, dal Direttore.
2. Le specifiche attribuzioni e responsabilità del personale non docente sono fissate da un Regolamento interno, approvato dal Moderatore.

**TITOLO OTTAVO**  
**SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI**

**Art. 51**  
***La Sede dell'Istituto***

1. L'Istituto dispone di aule adatte e sufficienti per lo svolgimento dei corsi, di ambienti per lavoro di gruppo e seminari, della Biblioteca, dell'aula docenti, degli Uffici di Direzione, Segreteria e Economato.
2. La Direzione dell'Istituto garantisce l'agibilità delle aule e degli altri ambienti e la loro funzionalità rispetto alle esigenze didattiche e di gestione.

**Art. 52**  
**La Biblioteca**

1. L'Istituto dispone di una propria Biblioteca che ha sede nello stesso Istituto.
2. L'Istituto si impegna al costante incremento delle attrezzature e del patrimonio librario e delle riviste della Biblioteca, specie nei settori riguardanti le discipline di insegnamento e gli ambiti nei quali viene svolta attività di ricerca e di produzione scientifica; inoltre, alla fornitura di adeguati supporti multimediali per la rapida consultazione del catalogo, incluso il collegamento "a rete" con la Facoltà.
3. La Biblioteca è aperta a Docenti e Studenti dell'Istituto, dell PFTIM, dei centri ad essa collegati e al pubblico esterno.
4. L'uso della Biblioteca è regolato da apposito Regolamento.

**Art. 53**  
**Altri sussidi didattici**

1. L'Istituto destina una specifica voce di bilancio annuale all'aggiornamento e al potenziamento dei sussidi didattici, audiovisivi, informatici e alle attrezzature per l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca.

**Art. 54**  
**Sussidi economici**

1. L'Istituto provvede alla copertura economica delle spese per lo svolgimento delle sue attività, la retribuzione del personale docente e non docente, l'incremento della Biblioteca e i sussidi didattici, tramite:
  - a) diritti amministrativi, esigiti secondo tabelle stabilite dal Consiglio di Amministrazione e approvate dal Moderatore;
  - b) contributi finanziari della Diocesi di Avellino;
  - c) Fondazione "Montevergine".

**Art. 55**  
**Il Consiglio per gli Affari Economici**

1. Il Consiglio per gli Affari Economici è l'organismo che vigila sulla retta gestione economica dell'Istituto.
2. Il Consiglio, composto da quattro membri, nominati dal Moderatore, agisce secondo quanto stabilito nel Regolamento.

3. Le competenze del Consiglio, l'elezione dei suoi membri, il suo funzionamento, sono determinati nel Regolamento.

#### ***Art. 56***

#### ***Retribuzione del personale docente e non docente***

1. Il personale docente e non docente dell'Istituto viene retribuito, tenendo presenti i criteri generali di giustizia e professionalità, secondo i parametri fissati dal Consiglio per gli Affari Economici e approvati dal Moderatore.

### **TITOLO NONO**

#### **Rapporti con altri Centri di Studio**

#### ***Art. 57***

#### ***Collaborazioni con altre istituzioni accademiche e centri di ricerca***

1. L'Istituto collabora, in primo luogo, con la PFTIM, con gli Istituti accademici ad essa collegati e con gli Istituti Superiori di Scienze Religiose con essa convenzionati.
2. L'Istituto è aperto a collaborazioni e riconoscimenti, secondo le disposizioni emanate dalla Facoltà, con Università e Facoltà ecclesiastiche, con gli altri Istituti Superiori di Scienze Religiose, approvati dalla Conferenza Episcopale Italiana ed eretti accademicamente dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.
3. L'Istituto è inoltre aperto a collaborazioni e riconoscimenti con Istituti accademici e centri di ricerca civili, seguendo le indicazioni offerte dalla Facoltà.

### **TITOLO DECIMO**

#### **Disposizioni finali**

#### ***Art. 58***

#### ***Criteri per l'interpretazione degli Statuti***

1. L'Istituto è retto dalle Norme Generali emanate dalla Santa Sede, dalla "Nota Normativa per gli ISSR", emanata dalla Conferenza Episcopale Italiana, dalle disposizioni della PFTIM, dai presenti Statuti e dai Regolamenti applicativi.
2. Per quanto non previsto in questo Statuto si fa riferimento al diritto universale e al diritto proprio.

#### ***Art. 59***

#### ***Modifica degli Statuti***

1. Eventuali modifiche da parte dell'Istituto ai presenti Statuti devono essere:

- a) deliberate dal Consiglio di Istituto con la maggioranza dei due terzi;
- b) ratificate dal Moderatore;
- c) sottoposte al parere favorevole della PFTIM;
- d) approvate dalla Congregazione per l'educazione Cattolica.

***Art. 60***  
***Convenzioni con la Facoltà***

1. I rapporti tra l'Istituto e la PFTIM sono regolati da una specifica convenzione della durata di cinque anni rinnovabile.
2. Il mancato rinnovo della convenzione da parte della Facoltà comporta la sospensione del riconoscimento da parte della Facoltà e l'avvio della prevista procedura di rescissione presso la Congregazione per l' Educazione Cattolica.